



# Comune di Borgo Ticino

## Area Finanziaria

<b>DETERMINAZIONE</b>	Numero Reg. Gen.	Numero Reg. Sett.	29/06/2021
	194	18	
<b>OGGETTO:</b>	<b>COSTITUZIONE FONDO PROVVISORIO ANNO 2021</b>	<b>SALARIO</b>	<b>ACCESSORIO</b>

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 29/06/2021 per quindici giorni consecutivi.

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PROVVISORIO – ANNO 2021.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### **Richiamati:**

- gli art. 67 e 68 del C.c.n.l. 21.5.2018 del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività riferite all'anno 2020;

### **Considerato:**

- che l'art. 67, comma 1 e 3 del CCNL 21.05.2018 su citato, distingue le risorse decentrate destinate alla costituzione del fondo consolidato, in due categorie:

a) la prima (comma 1), ricomprende tutte le fonti di finanziamento stabili già previste dall'art. 31, comma 2 CCNL 22.01.2004, ed altresì la quota dello 0,20% del monte salari 2001, nel caso in cui tali risorse siano state utilizzate per l'anno 2017, oltre ad altre voci di incremento previste dal comma 2;

b) la seconda (comma 3), ricomprende risorse qualificate variabili, correlate all'applicazione di diverse discipline contrattuali individuate dallo stesso comma 3 e successivi dell'art. 67;

### **Osservato:**

- che da detta normativa si ricava come parte delle risorse elencate è determinata in modo vincolato sulla base di calcoli indicati nell'articolo stesso, per cui pertanto già in sede di proposta di accordo per gli anni 2017/2020, occorre provvedere all'approvazione del fondo di che trattasi;

### **Dato atto:**

- che con determina n. 294 in data 15.10.2020, nonché successiva deliberazione G.C. n. 184 in data 03.12.2020, unitamente all'accordo sottoscritto in data 10.11.2020, si è addivenuti alla costituzione e destinazione del fondo per l'anno 2020, quale risultava dalla relazione tecnico-finanziaria del Responsabile del servizio finanziario, rispettivamente:

a) per la parte stabile € 62.792,00=;

b) per la parte variabile € 15.924,66= per un totale complessivo di € 78.716,66=, evidenziando per la parte variabile, sia il rispetto alla quota per il fondo di incentivazione pari ad € 5.536,00=, sia per l'economia derivante da lavoro straordinario di cui all'art. 67, comma 3 lett. e) C.c.n.l. 2018) per € 1.998,36=, non soggetto al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e combinato art. 67 comma 7 del C.c.n.l. 2018;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 01.04.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato, in attuazione al Piano di assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi nell'ambito del P.E.G. - Performance per l'esercizio 2021, già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 23/2021, dei piani di attività dei servizi di Borgo Ticino per l'anno 2021 resi dai singoli Responsabili di Servizio ed uniti sotto le lettere A), B), C), D) e E).

- che con detta deliberazione G.C. n. 57/2021, si è inoltre dichiarato il rinvio del successivo utilizzo delle risorse riferite alla performance organizzativa ed individuale nell'ambito del fondo 2021, poiché non ancora definito ai sensi dell'art. 7, comma 4, e combinato art. 67 del C.C.N.L. 2018, che verrà costituito con determina dal Responsabile dell'Area Finanziaria, unitamente alla relazione economico finanziaria relativa, compatibilmente al rispetto delle norme contrattuali e delle previsioni di bilancio per l'anno 2021, stante le attuali problematiche normative rispetto all'applicazione per l'anno 2021 del disposto dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 rispetto ai limiti inizialmente posti, quali di seguito: "2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di

*assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”;* nonché le successive deroghe intervenute, tra cui le possibilità di “adeguamento” in aumento o diminuzione riferite all’anno 2018 del fondo per la contrattazione integrativa di cui all’art. 33 comma 2, ultimo periodo del d.l. n. 34/2019, convertito nella legge 28.06.2019 n. 58.

#### **Richiamata:**

- la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 11.05.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione degli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa e destinazione risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per il personale per l’anno 2021, in cui viene ancora evidenziato in ordine a quanto riportato dal su citato art. 22, comma 2 ultimo periodo del d.l. 34/2019, che per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali per l’attuale esercizio 2021, il riferimento deve essere al personale presente in questo Comune al 31.12.2020 unitamente alle variazioni assunzionali già previste per il medesimo esercizio 2021 sopra richiamate, tenendo conto di quanto affermato dalla Corte dei Conti Sez. Lombardia con parere Del. n. 90 nell’adunanza del 28.07.2020: “ *Per la determinazione del “ valore medio pro-capite” occorre considerare (sommare) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O. L’interpretazione letterale dell’art 33 della D.L.34/2019 nella parte sopra riportata non consente una scissione tra le due componenti in quanto la disposizione in commento dopo aver affermato la necessità di garantire “l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa “ aggiunge l’espressione “nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.*”.

#### **Considerato:**

- che rispetto alla definizione della destinazione prevista dall’art. 68 del Ccnl 2018, si è concordato nell’incontro in data 24.06.2021 per la costituzione riferita al Fondo anno 2021, l’utilizzo e destinazione della somma di € 7.150,00=, di parte variabile, per le indennità per le Posizioni Organizzative che saranno presenti nell’anno 2021;

- che per l’anno 2021 occorre in ogni caso provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa, ai fini di una corretta imputazione delle somme necessarie per la liquidazione delle competenze del salario accessorio riferito quindi all’esercizio 2021 nel rispetto del principio contabile sopra richiamato, unitamente al parere del Revisore del Conto che verrà richiesto;

**Visto** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 il quale prevede all’art. 23 comma 2 e s.m.i. che:  
- a decorrere dal 1.01.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo inizialmente determinato per l'anno 2016, rispetto alla nuova disciplina di cui all’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, riferito al 2018, riferita alla base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018 (Corte dei Conti Lombardia del. 90 del 28.07.2020);

- l'unità Relazione tecnico-finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario del 18.05.2021 riferita al fondo salario accessorio del 2021 nella somma complessiva di € 78.226,36= di cui € 62.792,00= risorse fisse ed € 15.434,36= risorse variabili, specificando che gli importi di € 1.293,00= (differenza posizioni sviluppo), € 1.580,00= (aumento di € 83,20= per ciascuna unità personale al 31.12.2015 dal 2019, pari a n. 19 unità), di € 1.998,36= (economie da straordinario anno precedente) non sono soggette al limite;

**Atteso:**

- che rispetto a quanto sopra richiamato, tenuto conto dell'espresso richiamo alla delibera della C.d.C. Veneto n. 263/2016 in sede di relazione e fermo restando il disposto dell'art. 8, c. 6 del Ccnl 2018 occorre acquisire il parere del Revisore del conto in ordine al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio;

**Considerato:**

- che rispetto alla contrattazione in essere non ancora definita riferita alla destinazione del fondo de quo, come chiaramente richiamati dalle singole lettere dell'art. 7, comma 4 del Ccnl 2018, occorre prevedere alla costituzione del fondo previsto dall'art. 67 del medesimo Ccnl 2018, che come si ricava dalla medesima delibera C.d.C. Veneto n. 263/2016, ".....costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti.....";

- che la medesima Sezione rileva poi che "*... è la formale deliberazione di costituzione del "Fondo" che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse ...*" sia pure nelle more della sottoscrizione della contrattazione decentrata integrativa;

- che ancora la Sezione, fugando dubbi interpretativi dalla formulazione del testo ("*delibera*" di costituzione "*... ritiene che la costituzione del "Fondo" sia atto da ricondurre alla competenza della dirigenza ...*");

**Ritenuto:**

- di dovere pertanto all'approvazione della costituzione provvisoria del fondo 2021 sulla base della relazione tecnico-finanziaria che si unisce alla presente.

**Visto:**

l'art. 107, comma 3 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

**DETERMINA**

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il fondo provvisorio per la contrattazione integrativa per l'anno 2021 , nella somma complessiva di € di € 78.226,36= di cui € 62.792,00= risorse fisse ed € 15.434,36= risorse variabili, specificando che gli importi di € 1.293,00= (differenza posizioni sviluppo), € 1.580,00= (aumento di € 83,20= per ciascuna unità personale al 31.12.2015 dal 2019, pari a n. 19 unità), di € 1.998,36= (economie da straordinario) non sono soggette al limite, come da allegata relazione tecnico economica allegato A) al presente atto che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente determinazione.

2. Di dare atto che l'effettivo utilizzo delle somme di parte variabile è subordinato:

- alla positiva certificazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, in ordine all'integrazione e utilizzo delle risorse variabili previste dall'art 15, comma 2 del CCNL 1/4/99;
- alla certificazione del Revisore dei Conti circa la compatibilità con i vincoli risultanti dai CCNL e la coerenza con gli strumenti di programmazione finanziaria, ai sensi dell'art 40, comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- alla verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi e la verifica dei risultati conseguiti al fine della liquidazione delle somme previste dal fondo.

3. Di dare atto dell'utilizzo e destinazione della somma di € 7.150,00=, di parte variabile, per le indennità per le Posizioni Organizzative che saranno presenti nell'anno 2021, come approvato con deliberazione G.C. n. 72/21;

4. Di dare atto della successiva assunzione dell'impegno di spesa al bilancio esercizio 2021 - 2023 già approvato, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, come richiamato dalla delibera C.d.C. Veneto n. 263/2006, a seguito dell'avvenuta contrattazione integrativa;

5. Di inviare copia della presente al Revisore del Conto per l'acquisizione del parere;

6. Di tramettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. territoriali per quanto di competenza unitamente alle RSU aziendali.

Il Responsabile del Servizio  
Sabina Gnemmi



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 208**

Settore Proponente: **Area Finanziaria**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PROVVISORIO ANNO 2021**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 29/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Sabina Gnemmi;1;11338684

Sabina Gnemmi;2;11338684